

AVVISO PUBBLICO
**Manifestazione di interesse finalizzata a reperire proposte progettuali da
inserire nella programmazione “Napoli Città della Musica” ed. 2026.**

FAQ

Argomento: Sezioni e indirizzi.

D: Partecipando all'Avviso pubblico di cui in oggetto, ad una qualsiasi delle sezioni, si potrà poi partecipare ad altri avvisi del Servizio Cultura del Comune di Napoli per il 2026?

R: L'Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse finalizzata a reperire proposte progettuali da inserire nella programmazione “Napoli Città della Musica” ed. 2026 nulla prescrive in merito ad una possibile incompatibilità con altre procedure in corso. Restano valide, però, tutte le prescrizioni previste da ulteriori avvisi.

Pertanto, è in capo al soggetto partecipante la valutazione in merito all'adesione o meno ad ulteriori procedure.

D: Si chiede di precisare quale sia la capienza media stimata del Cortile Maschio Angioino.

R: La capienza massima del cortile del Maschio Angioino è di **400 posti** in piedi o a sedere.

D: Si chiede se sia disponibile un elenco delle location nella disponibilità del Comune di Napoli, o dove sia possibile reperirlo.

R: Non è disponibile un elenco delle location di proprietà comunale, ma è possibile reperire informazioni attraverso una ricerca sul sito www.comune.napoli.it.

D: Si chiede se sia possibile partecipare ad una sola manifestazione di interesse.

R: In merito alla partecipazione ad una o più Manifestazioni d'interesse, si rappresenta che il suddetto Avviso pubblico nulla prescrive in merito ad una possibile incompatibilità con altre procedure, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione in caso di aggiudicazione.

Resta inteso che è in capo al soggetto partecipante la verifica delle eventuali incompatibilità presenti in altre procedure in corso.

Infine, si precisa che il suddetto Avviso prevede che ogni operatore economico possa presentare **fino a** due domande di partecipazione, purché una delle due domande sia per la Sezione 1 e l'altra sia a scelta tra la Sezione 2 e la Sezione 3, salvo che non siano state presentate altre domande di partecipazione per le medesime Sezioni da parte di altri operatori economici facenti capo al medesimo rappresentante legale o nella cui compagine sociale risultino i medesimi soci o associati.

Argomento: Soggetti ammissibili.

D: Si chiede se la società partecipante debba avere la sede legale a Napoli.

R: Si rappresenta che l'Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse finalizzata alla programmazione “Napoli Città della Musica” ed. 2026 non prevede alcun vincolo in merito alla sede legale del soggetto proponente.

Pertanto, la sede legale può essere ubicata anche al di fuori del Comune di Napoli, fermo restando il possesso dei requisiti indicati all'art. 4 - Soggetti ammissibili - (inclusa l'iscrizione e l'abilitazione, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, al portale "Appalti & Contratti" del Comune di Napoli ed all'Elenco degli operatori economici del Comune di Napoli).

D: In caso di operatori esteri, si chiede di precisare:

- se la partecipazione è aperta anche a soggetti non residenti e non costituiti in Italia;
- se per essere ammessi è obbligatoria l'iscrizione alla Camera di Commercio italiana;
- se è richiesto essere presenti nel Registro delle Imprese,
- se è necessaria l'abilitazione o l'iscrizione al MePA o ad altre piattaforme istituzionali italiane;
- e, più in generale, quali adempimenti specifici sono richiesti ai soggetti esteri per poter presentare correttamente la candidatura.

R: Si precisa quanto segue:

- per la partecipazione all'*Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse finalizzata alla programmazione "Napoli Città della Musica" ed. 2026* non è previsto alcun vincolo in merito alla sede legale dei soggetti ammissibili;
- l'art. 4 del summenzionato Avviso individua i requisiti necessari che l'operatore deve possedere a pena di esclusione, tra i quali l'iscrizione alla Camera di Commercio. Si precisa tuttavia che, ai sensi dell'**art. 100 co.3 del D.Lgs. n. 36 del 2023**, in luogo dell'iscrizione alla Camera di Commercio, *all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.*
- sempre all'art. 4 sono inoltre indicati, come requisiti, l'iscrizione e l'abilitazione, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per iniziative e categorie compatibili con il servizio di cui trattasi, al portale "Appalti & Contratti" del Comune di Napoli (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>) ed all'Elenco operatori economici del Comune di Napoli (<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>), oltre che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. ed i requisiti di ordine speciale ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023, la regolare iscrizione contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, il possesso di partita Iva e l'iscrizione all'ANAC.

I concorrenti devono altresì dichiarare di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e comunque di accettare la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di porre in compensazione la somma di eventuali tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP etc.) non versati e/o evasi sul corrispettivo da liquidarsi in esito all'eventuale affidamento del servizio di realizzazione della proposta progettuale presentata.

Si richiede, infine, di dichiarare di conoscere e di accettare, senza alcuna riserva, il patto d'integrità del Comune di Napoli nonché di rispettare il trattamento minimo economico salariale previsto dai CCNL di settore per l'eventuale personale loro dipendente unitamente alla legge relativa all'equo compenso, laddove applicabile.

D: Servirebbe un chiarimento su cosa si intenda per «situazioni di conflitto d'interesse in ragione dei contenuti dell'attività oggetto della collaborazione», in merito alle proposte irricevibili.

R: In merito all'art. 4 – Soggetti ammissibili – ove recita che *“non saranno prese in considerazione, e quindi ritenute irricevibili, proposte di soggetti che presentino le seguenti caratteristiche: ... situazioni di conflitto d'interesse in ragione dei contenuti dell'attività oggetto della collaborazione”*, si precisa che tale dicitura si riferisce a situazioni in cui un interesse privato di un soggetto esterno alla PA (ma che interagisce con essa) confligge, realmente o potenzialmente, con l'interesse pubblico, il che può derivare da legami diretti, economici o di parentela con altri soggetti coinvolti nell'attività oggetto della collaborazione o da partecipazioni in altre aziende coinvolte in tali attività.

Argomento: Importo previsto per l'esecuzione del servizio.

D: Con la dicitura «l'Amministrazione comunale fornirà il servizio noleggio, ...» è da intendersi che il Comune se ne farà carico in termini economici nella totalità di quanto riportato nell'avviso? è da considerarsi ricompreso anche l'operatore tecnico che farà da supervisore?

R: Ai sensi dell'art. 5 - Importo previsto per l'esecuzione del servizio - *“L'Amministrazione comunale fornirà il servizio di noleggio, allestimento e disallestimento di un palco di dimensioni minime 8x8, con copertura, fondale nero e plinti di ancoraggio, comprensivo di monitor, consolle foh & stage, microfoni, aste e cablaggi, luci; il servizio di allestimento della sede per gli spettacoli comprensivo di transenne antipanico, sedie, led wall, canaline passacavi. Per la quota service audio-luci fornita dall'Amministrazione è prevista la supervisione di un operatore tecnico.”*

Pertanto l'Amministrazione comunale fornirà, coprendone i costi, *il servizio di noleggio, allestimento e disallestimento di un palco di dimensioni minime 8x8, con copertura, fondale nero e plinti di ancoraggio, comprensivo di monitor, consolle foh & stage, microfoni, aste e cablaggi, luci*, oltre che *il servizio di allestimento della sede per gli spettacoli comprensivo di transenne antipanico, sedie, led wall, canaline passacavi*; è richiesta invece *la supervisione di un operatore tecnico* fornito dal soggetto affidatario dell'evento a sue spese.

Si precisa inoltre che, ai sensi del suddetto articolo *“È fatta salva la possibilità per i concorrenti di prevedere azioni di comunicazione mirate e ulteriori, finalizzate al raggiungimento di specifici target e/o obiettivi così come ulteriori allestimenti per il palco”*: anche tali eventuali ulteriori allestimenti, oltre all'operatore tecnico per la supervisione, sono da intendersi a cura e carico del soggetto affidatario.

D: La comunicazione e promozione di cui l'Amministrazione si riserva la gestione, è previsto possa essere in coordinamento e/o la gestione dovrà essere a cura del nostro staff di comunicazione e marketing col supporto economico del Comune?

R: Ai sensi dell'art. 5 - Importo previsto per l'esecuzione del servizio - *“L'Amministrazione comunale si riserva di curare la comunicazione e promozione degli eventi e delle attività direttamente e/o per il tramite di soggetti terzi a tal fine incaricati, veicolando le informazioni prioritariamente attraverso i canali di comunicazione dell'Ente. Si precisa che saranno a cura ed a carico dell'Amministrazione le seguenti attività:*

- 1. sviluppo dell'identità visiva e declinazioni grafiche;*
- 2. produzione e stampa di materiali grafici promozionali quali – a titolo meramente esemplificativo – roll-up, totem, vele, locandine, brochure programma;*
- 3. attività di ufficio stampa locale e – ove applicabile – nazionale;*
- 4. comunicazione web e social media.*

È fatta salva la possibilità per i concorrenti di prevedere azioni di comunicazione mirate e ulteriori, finalizzate al raggiungimento di specifici target e/o obiettivi così come ulteriori

allestimenti per il palco. Tali azioni, da dettagliare all'interno della proposta progettuale, si intendono a cura ed a carico del soggetto proponente e saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

I concorrenti, con la presentazione della proposta progettuale, si impegnano altresì a coadiuvare l'Amministrazione nell'attività di comunicazione e promozione, in particolare provvedendo a fornire tempestivamente ai referenti del Servizio Cultura ogni informazione necessaria per la predisposizione dei materiali di comunicazione, ivi inclusi: testi descrittivi di dettaglio; ritratti, biografie e contatti degli artisti coinvolti; foto e video liberamente utilizzabili per la promozione delle iniziative.

Infine, i concorrenti si impegnano ad assicurare, dietro richiesta dell'Amministrazione, la partecipazione di uno o più artisti previsti nella proposta progettuale alle azioni di comunicazione quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la partecipazione alla conferenza stampa, promozione sui profili social, interviste/contenuti per i social media”.

Pertanto, oltre alle azioni di comunicazione e promozione curate direttamente (e/o per il tramite di soggetti terzi a tal fine incaricati) dall'Amministrazione, e per le quali è comunque prevista la collaborazione del soggetto affidatario, è dunque prevista la possibilità per i concorrenti di includere, nella proposta progettuale, azioni di comunicazione mirate e ulteriori, finalizzate al raggiungimento di specifici target e/o obiettivi, le quali sono da intendersi a cura e spese del soggetto affidatario e che dovranno in ogni caso esser concordate con l'Amministrazione.

D: Per quanto riguarda la proiezione di un “film” in concomitanza delle giornate dei concerti, non è chiaro se la scelta del film e la relativa proiezione debbano essere realizzate a cura dell'organizzatore del concerto o da altri enti e se le eventuali ulteriori spese debbano essere coperte comunque con l'importo massimo previsto.

R: Si precisa che ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 “Sezioni e indirizzi” e 5 “Importo previsto per l'esecuzione del servizio”, **sia la realizzazione delle proiezioni (comprensiva della scelta) dei film, che dei concerti**, dovranno essere a cura e spese del soggetto affidatario **per un importo massimo complessivo dell'intera proposta progettuale pari a € 90.000,00 IVA inclusa**. Restano esclusi i costi per i servizi forniti dall'Amministrazione espressamente elencati all'art. 5 - “Importo previsto per l'esecuzione del servizio”.

Occorre, inoltre, precisare che ai sensi dell'art. 4 “Soggetti ammissibili” *il presente Avviso si rivolge a tutti i soggetti giuridici (imprese, associazioni, enti, consorzi, cooperative, istituti di cultura, fondazioni, ecc.) - ad esclusione delle persone fisiche e delle imprese individuali - in forma singola o associata, regolarmente costituiti o costituendi, che operino nel settore della promozione e della realizzazione di eventi culturali.*

Pertanto, lo stesso soggetto affidatario - in forma singola o associata - dovrà curare l'intera proposta progettuale prevista dalla Sezione scelta, curando per la Sez.1 sia la realizzazione dei concerti che delle proiezioni dei film.